



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 15/10/2009 n. 260

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12; L.R. n.6/2007 – D.G.R. 1400/2008.
Comune di Monsano – Variante generale al Piano Regolatore Generale –
*Assoggettamento del piano alla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del
D.Lgs. 152/2006.*

Destinatari

Dipartimento III

Ancona,
15/10/09

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Roberto Renzi



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

- la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12/06/2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

- il D.lgs.vo n. 4 del 16/01/2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

- con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20/10/2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

RILEVATO che:

- la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "*Variante generale al Piano Regolatore Generale*" pervenuta a questo Ufficio in data 11/05/2009, ns. prot. n. 37603 del 13/05/2009, ad opera del Comune di Monsano, corredata, a norma di legge, degli elaborati progettuali di variante, del rapporto preliminare ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e del rapporto ambientale redatto ai sensi della L.R. n. 6/2004 trattandosi di un territorio insistente in zona A.E.R.C.A. (Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) ;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 39475 del 19/05/2009 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno **09/08/2009**;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il quale statuisce che le disposizioni dello stesso articolo sul silenzio assenso non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ambientale, quale il procedimento di cui trattasi;

VISTA l'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Dott.ssa Ing. Maria Cristina Rotoloni, le cui risultanze sono riportate nella relazione registrata al ns. prot. n. 81807 del 12/10/2009, nella quale si evidenzia, in particolare che:

- tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 4/2008 all'art. 6, comma 4, dalla D.G.R. 14/04/2008 n. 561 nonché dalla D.G.R. 1400/2008 al paragrafo 1.3, punto 8, la presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo di applicazione della normativa sulla VAS;



- giusta L.R. 6/04/2004, n. 6 recante la “*Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*” e tenuto conto che il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche con nota prot. n. 436460 del 11/08/2008 (cfr. Linee Guida VAS paragrafo 1.3 punto 11) ha ricordato che all’interno della perimetrazione terrestre dell’AERCA non si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 936/2004, quando le trasformazioni proposte sono sottoposte a procedure di valutazione di impatto ambientale o valutazione ambientale strategica, derivanti da disposizioni comunitarie, statali e regionali, da ciò consegue che per i Piani/Programmi o loro modifiche ricadenti in tali aree:

1. non si segue la procedura del Rapporto ambientale AERCA ma le valutazioni ambientali sono svolte all’interno della procedura di VAS;
2. occorre, di conseguenza, che nel redigere il rapporto ambientale vengano presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di risanamento AERCA;
3. tra i soggetti con competenze ambientali (di seguito: SCA) da consultare nella procedura di VAS, debbono essere inclusi anche i soggetti da consultare ai sensi della L.R. 6/2004;
4. se la verifica di assoggettabilità a VAS (paragrafo 2.2 delle Linee Guida VAS) si conclude con l’esclusione da VAS del P/P o sua modifica, il P/P o la relativa modifica non è neppure soggetto alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA ex L.R. 6/2004;
5. per i casi di esclusione dei P/P ricadenti in AERCA, si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 6/2004, fino all’adeguamento di tale legge alla vigente normativa in materia di VAS;

- dall’esame della documentazione prodotta, non si ravvisano nella variante in oggetto i requisiti di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica;

- giusto art. 12, comma 2, del D.Lgs. 4/2008 e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante e le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, la Provincia quale autorità competente, d’intesa con il Comune autorità procedente, ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l’acquisizione del relativo parere quali SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) sia dei soggetti previsti dalla LR 6/04 che disciplina le AERCA: Regione Marche – Salvaguardia Sostenibilità Cooperazione Ambientale, Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sia dei seguenti ulteriori soggetti: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, ASUR n. 5, Provincia di Ancona Dipartimento III – Servizio Gestione Viabilità, Provincia di Ancona Dipartimento III – Settore Tutela e Valorizzazione dell’ambiente e Provincia di Ancona Dipartimento III – Settore Sviluppo economico;

PRESO ATTO che:

- questa competente Autorità ha provveduto con nota prot. n. 46920 del 11/06/2009 a richiedere i pareri di competenza ai soggetti (SCA) sopraindicati;

- questa competente Autorità, d’intesa con il Comune, ha provveduto con nota prot. n.67868 del 14/08/2009, rettificata con nota prot. n. 68829 del 20/08/2009 a convocare i soggetti (SCA) sopraindicati alla riunione della conferenza dei servizi ai sensi del disposto dell’art. 14-quater L. 241/1990 e ss.mm.ii. per l’esame della pratica e ai fini dell’acquisizione dei pareri degli SCA interpellati non ancora pervenuti;



- come risulta dal Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29/09/2009, non sono pervenuti i contributi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche e della Provincia di Ancona Dipartimento III – Settore Sviluppo economico;

VISTI i contributi in merito al rapporto preliminare espressi dalla Regione Marche – Salvaguardia Sostenibilità Cooperazione Ambientale, dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, dall’ASUR n. 5, dalla Provincia di Ancona Dipartimento III – Servizio Gestione Viabilità, dalla Provincia di Ancona Dipartimento III – Settore tutela e valorizzazione dell’ambiente, e viste le precisazioni in essi contenute, richiamate nella relazione istruttoria sopra citata e riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

PRESO ATTO, altresì, che, come riportato esplicitamente al punto 3 (DESCRIZIONE DEL PROGETTO), della citata **Relazione Istruttoria** prot. n. 81807 del 12/10/2009, e infine al punto 4 (VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS) della stessa:

“3.1 (Localizzazione delle aree oggetto della Variante)

La variante proposta riguarda, per la maggior parte, la zona industriale del comune di Monsano. Marginalmente interessa altre aree quali la zona residenziale di Via Aroli e inoltre cerca di risolvere alcune problematiche pregresse e contenziosi urbanistici previsti lungo via Lombardia, via Sardegna, via Santa Maria comparto C2A e zona industriale comparto di espansione D2.1C.

3.2 (Obiettivi della Variante)

Gli obiettivi della variante possono essere così riassunti:

- *riproporre i contenuti della variante generale per la parte priva di effetti giuridici a seguito della delibera della Giunta Provinciale n. 206 del 11.04.2006;*
- *riqualificazione dell’attuale zona industriale di Monsano anche attraverso la valorizzazione dell’asse viario di Via S.Ubaldo e la sua riorganizzazione;*
- *reperimento all’interno dell’attuale zona industriale di nuove aree destinate ad attività terziaria limitando il consumo di territorio;*
- *conferma della viabilità attuale con lo studio di miglioramento dei punti critici;*
- *risoluzione di problematiche e contenziosi urbanistici risalenti a periodi precedenti;*
- *attuare un sistema di pianificazione urbana capace di innescare un meccanismo di acquisizione di aree a standard di piani quali verdi e parcheggi importanti sia a livello qualitativo che soprattutto a livello quantitativo e strategico all’interno della zona industriale (maggiormente carente).[...]*

4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. [...]

Il Rapporto preliminare descrive i possibili effetti sull’ambiente e sul patrimonio culturale determinati principalmente dalla trasformazione generale della zona industriale del Comune di Monsano. [...]

La variante pur non rientrando tra i casi elencati al paragrafo 1.3 delle “Linee Guida”, di cui alla D.G.R. 1400/2008, per i quali è sempre necessaria la VAS, va a determinare in maniera permanente l’uso di aree a livello locale, profondamente “sensibili” in quanto a localizzazione. La variante infatti, nonostante punti principalmente alla riqualificazione ed alla riorganizzazione dell’attuale zona industriale di Monsano, interferisce con un’area già profondamente compromessa dal punto di vista ambientale (area della ex SIMA industrie ora ambito 3 della proposta di variante).

Conclusioni:

Il rapporto preliminare risulta sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs.



152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali). Il rapporto ambientale allegato al citato rapporto preliminare e redatto seguendo le indicazioni metodologiche di cui alla DGR 936/04 non risulta invece sufficiente per poter esprimere la valutazione richiesta ai sensi della L.R. 6/2004.

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del codice ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, in particolare:

- visto che la componente ambientale con cui le previsioni di variante risultano interferire maggiormente sia quella del suolo-sottosuolo per la presenza nella zona di due siti inquinati.
- visto che esiste una stretta correlazione tra le previsioni di variante e le procedure di bonifica del sito inquinato EX SIMA industrie attualmente in corso;
- vista la necessità di conciliare le destinazioni d'uso con gli obiettivi della bonifica;
- visto che l'area oggetto di variante è ormai da tempo un'area con problemi legati alla regimazione delle acque meteoriche;
- visto che nella sola procedura di VAS è previsto l'utilizzo di un piano di monitoraggio, quale strumento di governo del processo di trasformazione territoriale in tutte le fasi di realizzazione;
- visto quanto indicato al paragrafo 2.2, punto 4 delle Linee Guida e alla luce dei pareri espressi dai SCA interpellati;

Si ritiene di assoggettare il piano alla valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 in quanto la proposta è tale da avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Si evidenzia infatti che le analisi contenute nel Rapporto Preliminare pur valutando in linea generale gli impatti sopra citati che il piano può avere, non consentono, come invece accade con la Valutazione Ambientale Strategica, di vagliare la compatibilità complessiva delle soluzioni proposte dal piano, comprese le eventuali mitigazioni e/o compensazioni. Pertanto si ravvisa che l'esperimento della procedura di V.A.S., e in particolare la predisposizione del Rapporto Ambientale (corredato di un adeguato piano di monitoraggio) sia la modalità che meglio garantisca una valutazione dell'alterazione qualitativa ma anche quantitativa, diretta e indiretta, permanente o temporanea degli esiti della trasformazione territoriale proposta, in tutte le fasi di attuazione, gestione, dismissione o eventuale criticità.”

DATO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità sulla base della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, in esito al procedimento in oggetto, di condividere le conclusioni della relazione istruttoria sopra riportata e quindi, tenuto conto dei contributi forniti dall'Autorità procedente ed emersi dal confronto con gli SCA, valutate le caratteristiche del piano e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, e in particolare

dover assoggettare il piano alla valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 in quanto la proposta è tale da avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale per le motivazioni di cui al documento istruttorio (valutazioni effettuate dall'Autorità competente e dagli SCA interpellati ed intervenuti nel procedimento);

RIBADITO infatti che le analisi contenute nel Rapporto Preliminare pur valutando in linea generale gli impatti sopra citati che il piano può avere, non consentono, come invece accade con la Valutazione Ambientale Strategica, di vagliare la compatibilità complessiva delle soluzioni proposte dal piano, comprese le eventuali mitigazioni e/o



compensazioni. Pertanto si ravvisa che l'esperimento della procedura di V.A.S., e in particolare la predisposizione del Rapporto Ambientale (corredato di un adeguato piano di monitoraggio) sia la modalità che meglio garantisca una valutazione dell'alterazione qualitativa ma anche quantitativa, diretta e indiretta, permanente o temporanea degli esiti della trasformazione territoriale proposta, in tutte le fasi di attuazione, gestione, dismissione o eventuale criticità.

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12/06/2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* -, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;

- la DGR n. 561 del 14/04/2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;

- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13/02/2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20/10/2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

- gli articoli:

o 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale "*l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente*";

o 12 del citato decreto che stabilisce che "*nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni*;

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27/03/2008, di definizione



dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 6/2004;

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Stefania Gioia Responsabile dell'Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali relativamente agli aspetti amministrativi e dall'Esperto Tecnico del Servizio Urbanistica, Dott.ssa Ing. Maria Cristina Rotoloni, relativamente agli aspetti tecnico-urbanistici;

D E T E R M I N A

I. Di assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione istruttoria prot. n. 81807 del 12/10/2009 e che qui si intendono completamente riportate, il progetto relativo alla "*Variante Generale al P.R.G.*", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Monsano in data 11/05/2009, ns. prot. n. 37603 del 13/05/2009 invitando l'Autorità Procedente ad includere nel rapporto ambientale i necessari approfondimenti istruttori in relazione alle problematiche evidenziate dagli SCA nei pareri trasmessi e nelle dichiarazioni rese in sede di conferenza dei servizi dagli SCA e dalla stessa Autorità Competente, di cui alla succitata relazione istruttoria e di seguito testualmente riportati:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona (parere trasmesso con nota prot. 14648 del 29/06/2009 – riportato nella relazione istruttoria al paragrafo **2.4**)

[...] "Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 46920 del 11/06/2009 si comunica che dall'esame della documentazione tecnica allegata non vi sono motivi ostativi da parte di questo Comando alla realizzazione della variante in oggetto.

Si raccomanda il rispetto delle normative di riferimento, ovvero il Decreto Ministro Lavori Pubblici 09.05.2001, per la compatibilità territoriale delle aree interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Appare inoltre opportuno, a giudizio di questo Comando, prevedere in tutti i nuovi comparti di urbanizzazione (residenziale, artigianale ed industriale) una rete di idranti pubblici posti ad una distanza reciproca non superiore a 300 m del tipo "UNI 9485 – 100AR (2/70-1/100) 1000", ovvero del tipo a colonna DN 100 soprassuolo tipo AR con dispositivo di rottura prestabilito della colonna, con due attacchi 70 UNI 810 e 1 attacco 100 UNI 810 e profondità di interrimento di 1000 mm.

Si precisa che, qualora venga prevista la realizzazione di attività comprese tra quelle elencate dal Decreto Ministero Interno 16/02/1982 (G.U. n. 98 del 16/04/1982), dovrà essere richiesto a questo Comando il rilascio del parere di conformità antincendio ai sensi della legge 26/07/1965 n. 966, D.P.R. 29/07/1982 n. 577 e D.P.R. 12/01/1998 n. 37."

Regione Marche – PF Salvaguardia Sostenibilità Cooperazione Ambientale (parere trasmesso nota prot. n. 392992 del 10.07.2009 - riportato nella relazione istruttoria al paragrafo **2.4**)

"[...] In relazione allo specifico ruolo della scrivente struttura secondo quando



disciplinato dalla LR 06/04, ferma restando la verifica della conformità alla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale ed edilizia non di competenza, si rileva che dall'esame del documento sopra citato e dei relativi allegati gli ambiti oggetto di variante ricadono all'interno della perimetrazione AERCA.

Si rileva inoltre che:

- tra i soggetti invitati ad esprimersi sono stati inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla LR 6/04;

- al rapporto preliminare redatto secondo le indicazioni metodologiche di cui all'allegato III alla DGR 1400/08 è stato allegato un ulteriore rapporto ambientale che segue sostanzialmente le indicazioni metodologiche di cui alla DGR 936/04 nel quale sono stati presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento dell'AERCA pertinenti rispetto all'oggetto di variante; è stato inoltre allegato un ulteriore documento denominato "Allegato A alle norme tecniche di attuazione" disposizioni ambientali"

- la componente ambientale con cui le previsioni di variante sembrano interferire maggiormente sia il suolo-sottosuolo per la presenza nella zona di 2 siti inquinati. Pertanto si ritiene che l'attuazione di tali previsioni andrebbero correlate alle operazioni di bonifica in corso e all'evoluzione dello stato dell'ambiente dell'are, coerentemente a quanto previsto all'obiettivo D "Risanamento e tutela della qualità del suolo" del Piano di Risanamento AERCA di cui alla DACR 172/05.

Per quanto sopra richiamato, ferme restando le valutazioni ARPAM e le competenze di vas di codesta amministrazione, si ritiene che la documentazione presentata non sia adeguata e sufficiente per esprimere parere in merito."

ARPAM (parere trasmesso con nota prot. n. 27898 del 10.07.2009 - riportato nella relazione istruttoria al paragrafo **2.4**)

[...] *"In relazione alla documentazione presentata, si inviano in allegato le note dei servizi tematici di questo dipartimento, da cui non s evidenziano particolari osservazioni in merito, se non alcuni richiami al rispetto di norme e leggi ambientali.*

- **Nota del Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona – Servizio Aria.**
Osservazioni – Questo servizio, per quanto di competenza, non ha osservazioni in merito.
- **Nota del Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore.**

A seguito dell'analisi della documentazione fornita in merito al progetto in oggetto, il servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale di Ancona fa presente i seguenti aspetti legati alla matrice rumore:

1- la variante del PRG in oggetto interessa principalmente la zona industriale di Monsano, e prevede³ la riqualificazione di tale area, attraverso la riorganizzazione della viabilità dell'area, il reperimento di nuove aree destinate ad attività terziaria limitando il consumo del territorio, realizzazione di aree verdi e parcheggi, in generale attraverso l'attuazione di una pianificazione puntuale fatta di microcuciture urbane capaci di rigenerare il sistema di spazi pubblici e di interrelazioni (piazza, percorsi pedonali, parcheggi ed aree a verde attrezzato) che rendono dignitosa e plausibile l'edificazione della città. L'area in questione si trova inoltre all'interno dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA).



2- *L'art. 8 della L.R. 28/2001 prevede che “Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni, o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti devono essere stabilite, a pena di nullità, degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'art. 2 (Classificazione acustica del Territorio Comunale), in modo da prevenire o contenere i disturbi alla popolazione residente”. Si fa presente quindi che sarà necessario valutare il clima e l'impatto acustico dovuto alla compresenza in tale area di residenza, spazi fruibili dalla comunità, attività artigianali, industriali, commerciali, professionali. Nonché l'influenza del rumore da traffico veicolare della variante alla viabilità attuale proposta, dalla Strada Provinciale, e del traffico ferroviario della vicina linea, sullo stato acustico dell'area, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore in merito alle infrastrutture lineari.*

3- *Si rammenta inoltre che, relativamente alla tutela degli ambienti abitativi (definiti dall'art. 2 della L. 447/1995) che verranno edificati, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 28/2001 in merito al rispetto dei requisiti passivi degli edifici, ed inoltre che deve essere rispettato anche quanto previsto dall'art. 8 della L. 447/1995 in tema di previsione di impatto acustico, qualora venissero installate apparecchiature che possono essere considerate sorgenti di rumore. A tal proposito, si ricorda anche che la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta tenendo conto di ogni sorgente di rumore sia fissa che mobile presente nelle aree interessate, nonché del contributo del traffico derivante. I criteri per la redazione sia della valutazione previsionale di impatto acustico, sia della documentazione in merito alla certificazione acustica degli edifici, sono esplicitati nella DGR n. 896 AM/TAM del 24.06.2003 e s.m.i..”*

Servizio II – Gestione Viabilità del III Dipartimento della Provincia di Ancona (parere trasmesso con nota prot. n. 59271 del 16.07.2009 - riportato nella relazione istruttoria al paragrafo 2.4)

[...] “Con riferimento alla richiesta presentata, valutata la consistenza e l'ubicazione delle previsioni urbanistiche in variante sulla base degli elaborati prodotti (zona Industriale), si ritiene per quanto di competenza di questo servizio che gli interventi proposti non comportino la necessità di Valutazione Strategica Ambientale, a condizione che la successiva fase programmatica sia comunque sottoposta al parere di Questo Servizio.

Si ritiene opportuno segnalare fin d'ora l'opportunità di verificare la fattibilità della nuova intersezione sulla s.p. n. 21 al limite della zona edificata lato monte (ambito I – S. 1.1), rispettando le indicazioni del D.L.vo n. 285/92 – D.M. 5.11.2001 e 19.04.2006 Ministero infrastrutture e Trasporti.”

Settore I – Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente del III Dipartimento della Provincia di Ancona (parere trasmesso con nota prot. n. 63065 del 29/07/2009 - riportato nella relazione istruttoria al paragrafo 2.4)

[...]” La variante richiesta interessa marginalmente l'espansione edilizia venutasi a creare, nel tempo, nella località del Comune di Monsano. Tuttavia, essendo da tempo presente nell'intera area assoggettata a zonizzazione dal PRG problematiche di regimazione delle acque meteoriche, si ritiene necessario che sia prodotto per l'intero bacino uno studio concernente la verifica idraulica nonché l'individuazione delle criticità e delle relative soluzioni atte a raggiungere per tutto il bacino le adeguate modalità di



smaltimento delle acque suddette.”

Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona – Servizio Rifiuti/Suolo (parere trasmesso con nota prot. 31560 del 06/08/2009 - riportato nella relazione istruttoria al paragrafo 2.4)

- *In merito alla planimetria di cui all'allegato 1 si evidenzia che non è riportato il sito inquinato della FINAUX;*
- *Nella documentazione presentata non vengono descritte le azioni del piano riguardanti l'area su cui ricade tale ditta;*
- *In merito alle norme tecniche di attuazione “disposizioni ambientali” di cui all'allegato “A” si evidenzia che le modalità di campionamento delle acque sotterranee e dei terreni dovranno essere conformi a quanto previsto dall'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06. A tale riguardo si chiede inoltre di voler specificare il criterio adottato per stabilire il numero di sondaggi per gli scavi in falda;*
- *In merito alle destinazioni previste per l'ambito 3, di cui alla ditta ex SIMA, si evidenzia che queste dovranno essere concordi con gli obiettivi di bonifica approvati e raggiunti che per il sito in oggetto sono a destinazione industriale. Poiché dalla documentazione trasmessa non si evince i limiti del sito contaminato si chiede di verificare le destinazioni previste, in special modo le aree a verde alberato pubblico, con gli obiettivi di bonifica.*

Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche (parere trasmesso con nota prot. 8479 del 07/08/2009 - riportato nella relazione istruttoria al paragrafo 2.4)

[...] Nel prendere atto che da parte dei progettisti della Variante in parola non è stato tenuto conto di quanto a suo tempo fatto presente dall'Ufficio scrivente in merito alle realtà archeologiche, attestate a Monsano e nel suo territorio, appare opportuno richiamare le note prot. n. 8217 del 1 sett. 1994 e 16894 del 17.12.1998, di cui si allegano le relative fotocopie.

E' stato segnalato che, nell'ambito del territorio del Comune di Monsano, sono note due aree di interesse archeologico, ubicate rispettivamente in località S. Maria degli Aroli e Selvatorita. Benché non riportate nel PPAR, tali località possono rivelarsi di grande importanza per ritrovamenti di età picena nella prima e di età preistorica nella seconda. Nell'area di S. Maria degli Aroli non può essere esclusa la possibilità della presenza di tombe picene di età classica, a giudicare dal rinvenimento di una kilix attica a figure rosse unitamente ad altri materiali, mentre in loc. Selvatorita il ritrovamento di materiali litici di età paleolitica, presso la Colonia Montani, lasciano ipotizzare la presenza in loco di possibili altri insediamenti di età preistorica.

Per le due località predette, in parte interessate alla Variante in parola, deve essere segnalato l'alto rischio archeologico, con le implicite dovute conseguenze che comportano l'obbligo di assicurare che ogni movimento di terra, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione, avvenga sotto il controllo e l'assistenza di ditte specializzate, senza alcun onere per questo Ufficio, che curerà la direzione scientifica delle eventuali ricerche, che in caso di rinvenimenti archeologici si rendessero necessarie.

Si ricorda, infine, comunque l'obbligo di ottemperare alle disposizioni della normativa vigente che in caso di ritrovamenti archeologici impone di interrompere i lavori a darne tempestiva comunicazione a questa Soprintendenza.



Azienda Sanitaria Unica Regionale – Zona Territoriale n. 5 - Jesi (parere trasmesso con nota prot. n. 33008 del 28/09/2009 - : riportato nella relazione istruttoria al paragrafo 2.4)

*[...] Preso atto che la variante proposta risulta, come dichiarato dagli stessi progettisti, conforme al PTC e che in tutte le sottozone della Zona “D” la richiesta di permesso a costruire o di atto abilitativo edilizio per qualsiasi tipo di insediamenti produttivi dovrà essere correlata del rapporto ambientale di cui all’appendice c) dell’allegato “A” – recante “disposizioni ambientali” - alle NTA della stessa variante, si esprime **NULLA OSTA DAL LATO IGIENICO***

Relativamente al “sito inquinato da bonificare”, identificato nella tavole 1.2 recante “Zonizzazione Aree Produttive”, questo Servizio esprime parere contrario. La valutazione di competenza potrà essere effettuata dopo l’avvenuta bonifica del sito, il rilascio della certificazione da parte della Provincia dell’avvenuta bonifica e l’eventuale controllo”

- **Regione Marche – PF Salvaguardia Sostenibilità Cooperazione Ambientale** (dichiarazione resa in sede di conferenza dei servizi)

“Si conferma il parere già trasmesso (prot. 0392992 del 10.07.2009). Si ribadisce la stretta correlazione tra le previsioni di variante e le procedure di bonifica del sito inquinato EX SIMA industrie attualmente in corso, oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ministero, Regione, Provincia e Comune.

- **Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche** (dichiarazione resa in sede di conferenza dei servizi)

“Precisato che il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici sarà formalizzato tramite la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, si conferma quanto comunicato con nota prot. n. 8479 del 07.08.09 – In occasione della Conferenza si chiede:

in relazione agli scavi di falda di conoscere i siti e prendere visione delle stratigrafie e relazioni auspicando la presenza di un archeologo che affianchi il geologo.

Si conferma la disponibilità a collaborare alla stesura della carta archeologica e si consegna copia della nota prot. 8217 del 1.9.1994 e 16834 del 17.12.1998.

- **Provincia di Ancona – Dip. III – Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente** (dichiarazione resa in sede di conferenza dei servizi)

“Si riconferma quanto già espresso con nota prot. n. 63065 del 29.07.09.

II. Di comunicare il presente atto al Comune di Monsano per i successivi adempimenti di competenza.

III. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.

IV. Di trasmettere copia del provvedimento all’Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica nella Regione Marche, al fine di garantire il rispetto degli oneri di informativa al Ministero dell’Ambiente circa i provvedimenti adottati, in ottemperanza al disposto dell’art. 7, comma 8, del d.lgs.vo



152/2006 e ss.mm.ii.

V. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VI. Di dare mandato al Comune di Monsano di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.

VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: fascicolo 11 07 08 059

Ancona, 15/10/2009

Il Responsabile del procedimento
amm.vo
Dott.ssa Stefania Gioia

Il Dirigente del Servizio Urbanistica
Dott. Arch. Sergio Bugatti

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Roberto Renzi

SG/FC/fc
11.07 08 059